

## Abbatere i tiranni, punire i ribelli

Diritto e violenza negli interdetti del Rinascimento\*

Nell'ottobre del 1481 Sandro Botticelli iniziava a dare il suo contributo al programma iconografico che avrebbe celebrato la potenza del papato di Sisto IV. Nella Cappella Sistina, per il ciclo delle Storie di Mosè, Botticelli realizzò tre riquadri. Uno di questi illustrava la *Punizione di Core, Datan e Abiram* (Numeri 16, 1–35). I sacerdoti ebrei avevano negato a Mosè e Aronne rispettivamente l'autorità civile e quella religiosa sul popolo eletto; e per questo erano stati inghiottiti dalla terra e consumati da un fuoco invisibile insieme alle loro famiglie. La ripresa dell'episodio veterotestamentario mostrava a quali punizioni andassero incontro tutti coloro che si opponevano all'autorità pontificia, derivata da Dio attraverso quella civile di Mosè e quella sacerdotale di Aronne poi riunificate in Cristo, nuovo legislatore e sacerdote massimo, e da lui passate alla Chiesa attraverso Pietro. Nelle intenzioni di Sisto IV, l'affresco significava e rendeva per sempre e universalmente visibile ciò che meritavano coloro che si ribellavano alla sua duplice autorità: come qualche anno prima, nel 1478, avevano fatto i ribelli Lorenzo de' Medici, il governo fiorentino e la città di Firenze in seguito alla congiura dei Pazzi. La vera e propria guerra che ne era seguita si era allora, nel 1481, da poco conclusa con una pacificazione tra Firenze e il papa. Un segno della avvenuta pacificazione stava anche nell'impegno per la Cappella Sistina di Sandro Botticelli, notoriamente legato ai Medici nel periodo della congiura.<sup>1</sup> L'origine divina della punizione dei ribelli fiorentini e la sua esemplarità veniva raffigurata da chi a quei ribelli era stato vicino.

Nel 1478, parzialmente fallita la congiura di aprile (Lorenzo de' Medici si salvò, ma al suo posto nella cattedrale di Firenze fu ucciso il fratello Giuliano), la vendetta che ne era seguita aveva colpito non solo i Pazzi e i loro amici. Erano stati colpiti anche quegli ecclesiastici che, come era noto, avevano sostenuto i congiurati per attuare il piano di Sisto IV che mirava ad eliminare la supremazia dei Medici nel governo di Firenze e il loro ruolo nella politica degli stati italiani. In quelle giornate i comportamenti rituali della violenza aveva invaso le strade e le case di Firenze.<sup>2</sup>

(1471–1478): atti del convegno, Roma, 3–7 dicembre 1984, a cura di MASSIMO MIGLIO et alii, Città del Vaticano, Scuola vaticana di paleografia, diplomatica ed archivistica, 1986, 59–79: 78.

<sup>2</sup> Per la letteratura più recente, cfr. RICCARDO FUBINI, *Italia quattrocentesca. Politica e diplomazia nell'età di Lorenzo il Magnifico*, Milano 1994, 264–267; RICCARDO FUBINI, *Quattrocento fioren-*

tino. Politica, diplomazia, cultura, Pisa 1996, 333–354; LAURO MARTINES, *April blood: Florence and the plot against the Medici*, Oxford, New York 2003 (trad. it., *La congiura dei Pazzi: intrighi politici, sangue e vendetta nella Firenze dei Medici*, Milano 2004); MARCELLO SIMONETTA, *Rinascimento segreto. Il mondo del segretario da Petrarca a Machiavelli*, Milano 2004, 193–194.

\* Questo saggio è la parziale trasformazione di una relazione tenuta nel marzo 2006, in occasione di The Fifty-Second Annual Meeting of the Renaissance Society of America (San Francisco, Ca., 23–26 marzo 2006), all'interno del panel »Tyranny in the Italian Renaissance« organizzato da Julius Kirshner. Il titolo della relazione era: *Abbatere i tiranni, punire i ribelli. Argomenti per le »guerre giuste« dei papi rinascimentali*. Segnalo qui che la relazione dello stesso Kirshner è già stata pubblicata: JULIUS KIRSHNER, *Bartolo of Sassoferrato's De tyranno and Sallustio Buonguglielmi's Consilium on Niccolò Fortebracci's tyranny in Città di Castello*, in: *Mediaeval Studies* 68 (2006) 303–331. Voglio esprimere la mia gratitudine sia a Julius Kirshner – anche per la sua lettura critica del mio testo –, sia a Marie Theres Fögen per aver accettato di pubblicare il saggio su Rg.

<sup>1</sup> Su questo problema, v. recentemente HORST BREDEKAMP, *Die Medici, Sixtus IV. und Savonarola: Botticellis Konflikte*, in: Sandro Botticelli. *Der Bilderzyklus zu Dantes Göttlicher Komödie, mit einer repräsentativen Auswahl von Zeichnungen Botticellis und illuminierten Commedia-Handschriften der Renaissance*, hg. von HEIN-TH. SCHULZE ALTAPPENBERG, London 2000, 292–297: 293–296. Ma, prima ancora, sul significato dell'affresco, LEOPOLD DAVID ETTLINGER, *The Sistine Chapel before Michelangelo. Religious Imagery and Papal Primacy*, Oxford 1965, 104–109. Cfr. anche LAURA ONOFRI, *Figure di potere e paradigmi culturali*, in: *Un pontificato e una città: Sisto IV*

Sisto IV aveva allora usato il fulmine della scomunica e dell'interdetto per punire come ribelli coloro che erano stati disobbedienti a lui e alla Chiesa in quanto autorità insieme spirituali e temporali. La *iusta causa* della scomunica e dell'interdetto *latae sententiae* stava nella tirannide di Lorenzo e degli ufficiali del governo fiorentino, nonché nell'appoggio che il popolo aveva continuato ad assicurare ai tiranni. Se Firenze non voleva liberarsi del tiranno, lo doveva fare il papa. Lo imponeva il suo ruolo di pastore del gregge cristiano; lo esigeva la necessità di reinstaurare in Italia quella pace e quella quiete la cui esistenza era impedita dalle guerre del tiranno e di coloro che lo seguivano.

Il modo in cui, dalla metà del Trecento, il problema della tirannide era stato trattato come problema eminentemente giuridico a partire dai tre trattati di Bartolo da Sassoferrato *De Guelphis et Gebellinis*, *De Regimine civitatis* e *De tyranno*<sup>3</sup> forniva a Sisto IV un ampio spettro di *signa* che potevano provare la tirannide di qualcuno. Innanzitutto era tiranno manifesto chi causava guerre intestine e quindi ingiuste.<sup>4</sup> Era questo, per Sisto IV, il caso di Lorenzo de' Medici. Che cosa poi dovesse fare un superiore nei confronti di un tiranno manifesto era chiaramente definito da Bartolo. «Il tiranno manifesto *ex defectu tituli* è reo di lesa maestà, crimine ›proximum sacrilegio‹, secondo il detto di Ulpiano. Per questo delitto la pena non può essere che la morte. Il tiranno manifesto *ex parte exercitii* incorre invece nella *lex Iulia de vi publica* in quanto esercita violenza sulle persone dei sudditi, fomenta le divisioni della città e impedisce il corretto svolgimento della giustizia, impone nuove esazioni e gabelle. Per tale fatto incorre anche nella *lex Iulia de ambitus*, e la pena è la perdita della dignità e della giurisdizione, la dichiarazione d'infamia, la deportazione e forse anche la morte.»<sup>5</sup> Per Sisto IV il tiranno Lorenzo gli aveva disobbedito, ed era quindi ribelle. Bartolo aveva scritto: «Dico etiam, quod si existentes in tali tyrannide ›quomodocumque aliquid publice vel occulte machinantur‹ contra principem vel eius officiales, ipso iure sunt rebelles imperii et dignitatem perdunt, secundum legem novam Henrici imperatoris.»<sup>6</sup> Altri specifici *actus* tirannici giuridicamente perseguibili formavano un lungo catalogo al quale il papa poteva attingere per provarne la corrispondenza con le azioni di un ›tiranno‹.

Diversamente, però, da quanto poi Sisto IV volle mostrare *urbi et orbi* con l'affresco della punizione di Core, Datan e Abiram,

3 L'edizione critica è in DIEGO QUAGLIONI, *Politica e diritto nel Trecento italiano*. Il «De tyranno» di Bartolo da Sassoferrato, Firenze 1983. Il *De tyranno* è stato tradotto in inglese da JULIUS KIRSNER; Bartolus of Sassoferrato: On the Tyrant, in: ERICH COCHRANE, JULIUS KIRSNER (edd.), *The Renaissance*, Chicago, London 1986, 7-30.

4 BARTOLO DA SASSOFERRATO, *Tractatus de tyranno*, in: QUAGLIONI, *Politica e diritto* (nt. 4) 196: «Octavo quero de tyranno manifesto ex parte exercitii, licet iustum habet titulum, licet iste minus proprie dicatur tyrannus ...»; 201: «Octavum, quod procurat bella. Procurare bella intrinseca simpliciter est actus tyrannicus; bella vero extrinseca quandoque possunt esse iusta;

bellum vero iniustum simpliciter est actus tyrannicus.»

5 Così nella sintesi di QUAGLIONI, *Politica e diritto* (nt. 4) 58-59.

6 QUAGLIONI, *Politica e diritto* (nt. 4) 203-204. Sul *crimen laesae*, anche in riferimento agli argomenti qui trattati, è fondamentale MARIO SBRICCOLI, *Crimen laesae maiestatis: il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano 1974.

Lorenzo de' Medici e i fiorentini non vollero lasciarsi bruciare dai fulmini che il papa aveva scagliato contro di loro in quanto tiranni e ribelli. Non vollero credere che nella volontà del papa legislatore e sommo giudice stesse la volontà divina. Non rimasero a guardare atterriti. Alla guerra materiale condotta dagli eserciti del papa e dei suoi alleati risposero con la guerra materiale condotta dagli eserciti loro e dei loro alleati. Alla legge e alla sentenza del papa, al diritto creato da Sisto IV, risposero con il diritto che glossatori, commentatori, canonisti, teologi mettevano anche a loro disposizione (e non solo del papa). La pretesa inconfutabile verità del papa su chi era tiranno e ribelle – ribelle in quanto tiranno – non venne accettata. I *doctores* e i pratici che difesero Lorenzo e Firenze poterono trovare nel diritto un'altra e differente verità: che era il papa ad essere tiranno, perché faceva una guerra ingiusta e perché era giudice ingiusto.

Abbatere i tiranni e punire i ribelli: a questo fine anche in altri casi, nell'Italia del Rinascimento, furono costruiti gli argomenti principali delle bolle papali di scomunica e interdetto per la dichiarazione di una guerra («giusta»). Accadde di nuovo più volte, sotto lo stesso Sisto IV, contro Venezia (1483). Accadde anche, in seguito, sotto altri papi »rinascimentali«: Giulio II contro Bologna (1506) e contro Venezia (1509); Paolo V contro Venezia (1606). Sempre, in questi altri casi, ai »fulmini« papali gli interessati risposero con difese giuridiche, contrapponendo tirannide a tirannide, verità a verità. La difesa di Venezia dall'interdetto di Paolo V volle essere anche una storia dei precedenti interdetti, e rese del tutto esplicito un argomento che fino ad allora era rimasto implicito: la contrapposizione tra *ius* e *vis*, tra diritto e violenza.

Le brevi considerazioni di questo mio saggio intendono sottolineare la presenza di questi temi (tirannide, ribellione, contrapposizione tra *ius* e *vis*) nelle bolle papali e nei testi prodotti dalla attività consulente di giuristi e teologi.<sup>7</sup>

#### 1. Firenze 1478

Nella bolla sistina del 1° giugno 1478 Lorenzo il Magnifico era ripetutamente additato come tiranno. Aveva aiutato Niccolò Vitelli a far ribellare Città di Castello contro la Chiesa, e per questo la aveva occupata »per tyrannidem«. Lorenzo e i fiorentini avevano sollecitato Carlo da Montone a sottrarre anche la città di Perugia

<sup>7</sup> Così come tutte le problematiche che questi temi comportano sono qui – nello spazio del saggio – solo accennate, allo stesso modo anche la relativa bibliografia è limitata a quanto ho ritenuto puramente indispensabile. Nell'uno e nell'altro caso non vi è alcuna pretesa di completezza.

alla obbedienza alla Chiesa Romana e a sottometterla alla sua tirannide. Tutte quelle occupazioni di territori della Chiesa avevano comportato incursioni e devastazioni nelle campagne; depredazioni; spoliazioni; uccisioni; numerose nefandezze. La pace in Italia ne era stata turbata e quindi Sisto IV aveva l'obbligo di restaurare la pace. Lorenzo e i suoi complici avevano osato resistere apertamente al papa impedendogli così di mantenere la pace in Italia. A Firenze Lorenzo »animo pravo et maligno« aveva conculcato l'autorità dell'arcivescovo e si era immischiato indebitamente nelle questioni che a lui spettavano; e non cessava di rivendicare a se stesso ogni autorità dello stesso arcivescovo e del popolo fiorentino, »sicut et tyrannide quadam«. Per questo Sisto IV voleva che Lorenzo de' Medici e i suoi seguaci fossero trattati come »Criminis laesae Majestatis reos, sacrilegos, excommunicatos, anathematizatos, infames, diffidatos, intestabiles«.<sup>8</sup>

Sia la scomunica a Lorenzo, sia l'interdetto contro Firenze (del 22 giugno) erano stati rapidamente diffusi in molti luoghi dell'Europa cristiana: la nuova arte della stampa consentiva che in ogni dove si sapesse della pena della infamia (oltre alle altre) per il Magnifico e per i fiorentini.<sup>9</sup> Di fronte ad un attacco così organizzato, Firenze rispose con le stesse armi. Lorenzo Fabroni, biografo settecentesco di Lorenzo il Magnifico, annotava al proposito: »Et quoniam non uno armorum genere petebantur Florentini a Sixto Pontifice, studuerunt retundere mucrones eorum telorum, quae ad perterrendos religiosos animos adhiberi solent.«<sup>10</sup> Giuristi noti per la loro eccellente »pontifici juris scientia«<sup>11</sup> stesero *consilia* per difendere Lorenzo e i fiorentini.<sup>12</sup>

Alcuni di questi *consilia* ancora reperibili (quelli di Bartolomeo Socini, Francesco Accolti, Girolamo Torti, del Collegio dei dottori fiorentini) sono stati stati oggetto di alcune recenti letture. Kenneth Pennington ne ha evidenziato soprattutto gli argomenti relativi al *due process of law*.<sup>13</sup> Enrico Spagnesi ha osservato come gli argomenti utilizzati dai giuristi ribattessero »colpo su colpo, alle censure ecclesiastiche«.<sup>14</sup> Una scelta in certo senso obbligata per controbattere alla utilizzazione della teoria del notorio da parte del papa. Sisto IV, »volendo saltare alla conclusione che gli premeva«, aveva probabilmente usato la »via più diretta: il brocardo diceva »in notoriis, iuris ordo est juris ordinem non servare«. La ragione dell'abbandono delle forme (e quindi delle garanzie) della procedura ordinaria veniva spiegata da Antonio da Budrio in questo

8 Riportata in ANGELO FABRONI, Laurentii Medicis Magnifici vita, Pisis, excudebat J. Gratiolus, 1784, 2: Adnotationes et monumenta ad Laurentii Medicis Magnifici vitam pertinentia, 121, 125, 128.

9 Una delle poche copie a stampa ancora reperibili era stata segnalata settanta anni fa da ALBANO SORBELLI, La scomunica di Lorenzo de' Medici in un raro incu-

nabolo romano, in: L'Archiginasio XXXI (1937) 331-335. La riproduzione fotografica dell'incunabolo è ancora consultabile in Archivio di Stato di Bologna, Comune - Governo, Bolle brevi e diplomi. Copie semplici, 1451-1623, 4 [busta 2].

10 FABRONI, Laurentii Medicis Magnifici vita (nt. 9) I, 80.

11 FABRONI, Laurentii Medicis Magnifici vita (nt. 9) I, 80-81.

12 Ma, come è noto, si impegnarono nella difesa anche Angelo Poliziano (ANGELO POLIZIANO, Della congiura dei Pazzi [Coniurationis commentarium], a cura di ALESSANDRO PEROSA, Padova 1958) e il cancelliere di Firenze Bartolomeo Scala, sul quale cfr. ALISON BROWN, Bartolomeo Scala, 1430-1497, Chancellor of Florence: The Humanist as Bureaucrat, Princeton N. J. 1979.

13 KENNETH PENNINGTON, The Prince and the Law 1200-1600. Sovereignty and Rights in the Western Legal Tradition, Berkeley, Los Angeles, London 1993, 238-268.

14 ENRICO SPAGNESI, In difesa del Magnifico. A proposito di alcuni consilia legali al tempo della congiura dei Pazzi, in: La Toscana al tempo di Lorenzo il Magnifico. Politica Economia Cultura Arte, vol. III, Pisa 1996, 1235-1253: 1243.

modo: ›ordines iudicariii ad veritatem indagandam fuerunt inventi, et ideo veritate cognita possunt praetermitti.‹<sup>15</sup> Il papa, cioè, aveva data per conosciuta la ›sua‹ verità.

Uno di quei giuristi, Girolamo Torti, coglieva il punto nel suo *consilium* redatto per il popolo della città di Firenze che intendeva »vindicare« il cittadino Lorenzo e tutti gli altri cittadini. Come gli altri dottori, Torti insisteva sul fatto che, con l'interdetto, si era impedito che la parte fiorentina fosse citata in giudizio per potersi difendere, come richiedeva il *ius naturale*. Ma sottolineava anche esplicitamente ciò che per gli altri era implicito, che in giudizio davanti al principe era richiesto l'esame della verità: »examinatio & ventilatio veritatis: quia inquisitio veritatis est de iure gentium, unde licet solemnitates legum non teneantur servare principes, observantia tamen iuris non debet desse: quia pertinet ad naturalem aequitatem.«<sup>16</sup>

E una »examinatio & ventilatio veritatis« spesso condotta con la efficace retorica del paradosso si trova in uno dei più veementi documenti contro la bolla di Sisto IV. Una lettura, per quanto rapida e parziale, di tale testo – peraltro non specificamente giuridico – consente di osservare come il ribattere »colpo su colpo« alle censure ecclesiastiche si esercitasse anche, e particolarmente, su ciò che la bolla papale presentava come una verità di fatto incontestabile in base alla utilizzazione della teoria del notorio.

Nella decisione della sedicente *Florentina Synodus* del 23 luglio 1478<sup>17</sup> – bisogna ricordare che il 7 luglio un breve papale aveva intimato la guerra a Firenze<sup>18</sup> – tutti i principali capi di accusa usati da Sisto IV contro Lorenzo e i fiorentini venivano giocati contro lo stesso papa. La difesa smontava completamente la costruzione della *iusta causa*, della *recta intentio*, della *auctoritas principis* che legittimavano la guerra già di fatto dichiarata dal papa con la scomunica e l'interdetto.

Il papa si era presentato come pastore del gregge cristiano? La difesa invocava l'aiuto divino perché liberasse dai falsi pastori che venivano nelle false vesti di pecore e invece erano solo lupi rapaci. Il papa dichiarava di volere riportare in Italia la pace? La difesa svelava il vero intento del papa: Sisto IV chiamava pace la guerra, interpretando tutto in modo inverso e contrario alla verità (»Appellat bellum pacem noster hic Vicarius veritatis, ut omnia ei inversa sunt, et a contrario sensu interpretata«).<sup>19</sup> In realtà con la scomunica e l'interdetto il papa muoveva a Firenze

15 SPAGNESI, In difesa del Magnifico (nt. 15) 1249.

16 GIROLAMO TORTI, *Consilium utriusque flaminis domini Hieronymi de Tortis in favorem potentissimi populi Florentini in Ticinensi Gymnasio editum*, in: ANTONIUS DE BUTRIO, *Consilia seu responsa*, Venetiis 1575, 275–320: 300. Sul problema della verità giuridica nei consilia cfr., di recente, JULIUS

KIRSHNER, *Consilia as Authority in Late medieval Italy*, in: MARIO ASCHERI, INGRID BAUMGÄRTNER, JULIUS KIRSHNER (eds.), *Legal Consulting in the Civil Law Tradition*, Berkeley 1999, 107–140: 121–123.

17 Il testo fu pubblicato nel '700 FABRONI, *Laurentii Medicis Magnifici vita* (nt. 9) 2: *Adnotationes et monumenta* (nt. 9) 136–167. Sul testo e sul suo autore, Gentile

Becchi, rinvio qui solo a FUBINI, *Quattrocento fiorentino* (nt. 3) 333–354, e a SIMONETTA, *Rinascimento segreto* (nt. 3) 193–194. Una edizione della *Florentina Synodus* è attualmente in corso ad opera di Marcello Simonetta.

18 FUBINI, *Italia quattrocentesca* (nt. 3) 264.

19 FABRONI, *Laurentii Medicis Magnifici vita* (nt. 9) 2: *Adnotationes et monumenta* (nt. 9) 152.

una guerra aperta che lui definiva giusta. Sottoponeva Firenze all'interdetto perché tutta Firenze aveva difeso la sua libertà prendendo le armi, patrizi e plebei insieme. Voleva impedire a Firenze quella difesa che la natura e nessuna legge potevano vietare a chi subiva violenza. Nella bolla immetteva tante pene, quante erano state le ferite che il sicario aveva inferto a Giuliano già colpito a morte: giudice e uccisore si mostravano così nella stessa persona. Il papa accusava Lorenzo e i suoi amici di avere distrutto con l'esercito alcune città: ma non era stato l'esercito del papa a distruggere Spoleto e Todi senza causa? Li accusava di aver occupato città durante la notte, ma lo aveva fatto anche lui: »Tyrannorum ea ars est, et eorum, qui non per comitia, sed cubicula res suas gubernant.«<sup>20</sup>

## 2. Venezia 1483

A metà febbraio 1483, nel contesto della »guerra di Ferrara«, Sisto IV ripeteva alla Repubblica un avvertimento che già le aveva rivolto: in caso che Venezia rifiutasse di nuovo il suo invito a desistere dalla guerra, il papa avrebbe fatto uso delle armi temporali e spirituali.

La risposta all'avvertimento fu una *prima appellatio* letta in Senato il 3 marzo, sulla base di un *consilium* dei dottori di Venezia e Padova.<sup>21</sup> Il papa non doveva ammonire i veneziani a deporre le armi, poiché le avevano prese *iuste* per difendere le loro cose e i loro diritti; avevano fatto guerra ad un nemico apertissimo come Ercole duca di Ferrara con il consenso del papa.

Il 23 maggio 1483 Sisto IV emanava la prima bolla di scomunica e interdetto, e la faceva diffondere in Europa. Come già nella bolla contro Firenze, anche in questo caso il papa usava l'argomento della necessità di ristabilire pace e concordia laddove regnavano guerra e dissensi. Il doge Giovanni Mocenigo – nemico del genere umano e seminatore di zizzania – e il Consiglio e il Comune di Venezia persistevano nella guerra, che diventava quindi una guerra contro Gesù Cristo e contro la santa Chiesa, una guerra dunque illecita. Il papa doveva reprimere una propensione così pericolosa alla guerra. Decretava rei del crimine di lesa maestà il doge e i veneziani e tutti i complici e seguaci loro, »excommunicatos, aggravatos, interdictos, reaggravatos, anathematizatos et maledictos«.<sup>22</sup>

20 FABRONI, Laurentii Medicis Magnifici vita (nt. 9) 2: Adnotationes et monumenta (nt. 9) 154.

21 GIUSEPPE DELLA SANTA, Le appellazioni della Repubblica di Venezia dalle scomuniche di Sisto IV e Giulio II, in: Nuovo Archivio Veneto IX (1899) t. XVII, II, 216–242: 235–237.

22 Cito dal testo della bolla pubblicato in GIUSEPPE CAPPELLETTI, Storia della Repubblica di Vene-

zia: dal suo principio sino al giorno d'oggi, voll. 13 (1850–1855) VII, Venezia 1851 (rist. 1860) 67–83. Sulle vicende di questo interdetto, come degli altri successivi di Sisto IV, Giulio II e Paolo V, una sintesi si trova in IVONE CACCIAVILLANI, Gli interdetti della Serenissima, Limena 1993.

La bolla non indeboliva però i motivi della difesa veneziana. Nella *appellatio secunda* del 15 giugno 1483 Venezia sosteneva che la guerra contro Ercole d'Este era stata intrapresa per cause giuste e legittime, dal momento che il duca di Ferrara non aveva voluto mantenere patti e convenzioni. Lo stesso pontefice aveva rescisso il *foedus* con i veneziani, si era legato con i nemici ed era diventato parte del fronte nemico. La sentenza di scomunica e interdetto promulgata da Sisto IV era di conseguenza nulla.<sup>23</sup> Stesa da valenti canonisti, la *appellatio secunda* doveva essere pubblicata a Venezia a suono di tromba, per tre giorni consecutivi; e poi doveva essere fatta affiggere anche a Roma, nei luoghi più importanti, perché fosse manifesto a tutti, anche e soprattutto nella città del papa, che Venezia non accettava i fulmini di Sisto IV.<sup>24</sup>

Nella seconda bolla (15 luglio 1483) Sisto IV condannava il secondo appello di Venezia come un atto di totale ribellione, comprovato dal fatto che i veneziani non avevano avuto vergogna di appellare ad un concilio generale nel rifiutare la sua sentenza.<sup>25</sup> Senza lasciarsi sgomentare, anche questa volta Venezia rispose, ricalcando le orme del papa: forte dei suoi ambasciatori, li mandò nelle principali corti di Europa per giustificare di fronte ai principi la propria azione e per sollecitarli alla convocazione di un concilio generale. Alcuni tra i più noti giuristi dell'epoca furono deputati a disputare davanti all'imperatore del Sacro Romano Impero e al duca di Borgogna sul diritto che Venezia rivendicava in quella causa.<sup>26</sup>

### 3. Venezia 1509 (via Bologna 1506)

Qualche decennio dopo, nel pieno delle «horrende guerre» d'Italia, un altro papa lanciò due interdetti contro Venezia, a pochi mesi di distanza l'uno dall'altro. Nella complessa situazione di quelle guerre, la posta in gioco per il papato era alta e il ricorso all'uso delle armi spirituali il sostegno ritenuto indispensabile per sostenere e rafforzare le armi degli eserciti.<sup>27</sup>

Prima ancora di colpire la repubblica di Venezia, il papa guerriero Giulio II aveva fulminato interdetti su una città suddita dello Stato della Chiesa, Bologna. Nel 1506 aveva voluto ricondurla totalmente alla sua diretta obbedienza. Il governo dei cittadini e soprattutto il suo capo riconosciuto, Giovanni II Bentivoglio, conducevano da anni – nella situazione di guerra – una politica di

23 DELLA SANTA, *Le appellazioni della Repubblica di Venezia* (nt. 22) 238–241.

24 CAPPELLETTI, *Storia della Repubblica di Venezia* (nt. 23) 91.

25 CAPPELLETTI, *Storia della Repubblica di Venezia* (nt. 23) 93.

26 CAPPELLETTI, *Storia della Repubblica di Venezia* (nt. 23) 98.

27 Sull'uso di entrambe le armi da parte del papato rinascimentale come strumento per la costruzione

dello Stato pontificio: PAOLO PRODI, *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime. La monarchia papale nella prima età moderna*, Bologna 1982 (2 ed. 2006).

alleanze che non piaceva a Giulio II e non corrispondeva alla sua politica di guerra. Per mutare quel governo e sostituirlo con uno che avrebbe dovuto eseguire la sua volontà, Giulio decise di »riconquistare« Bologna. Si mosse da Roma con un enorme esercito e con l'accompagnamento di quasi tutto il Collegio dei cardinali. Voleva mutare il governo dei cittadini e togliere di mezzo Giovanni II Bentivoglio. Giunto vicino a Bologna, pretese che la città lo facesse entrare con l'esercito; ma la città gli rispose che non lo avrebbe fatto entrare con l'esercito, perché questo avrebbe significato accettare che il papa facesse guerra ai suoi sudditi. Per il papa fu facile trovare argomenti sufficienti sia per accusare Giovanni II Bentivoglio di tirannide e ribellione e quindi scomunicarlo, sia per lanciare l'interdetto sulla città ribelle che continuava a sostenere Bentivoglio. Per il dottore dello Studio bolognese Giovanni Crotto fu altrettanto facile trovare gli argomenti per stendere a difesa del popolo bolognese un *consilium* che utilizzava motivazioni già elaborate dai giuristi che avevano difeso Firenze dall'interdetto di Sisto IV.<sup>28</sup>

Della tirannide di Bentivoglio e dell'interdetto contro Bologna Giulio II fece esplicita menzione nei due interdetti contro Venezia: il sostegno che i Veneziani avevano dato al tiranno Bentivoglio e ai bentivoleschi dopo la loro fuga da Bologna costituivano una aggravante contro i ribelli veneziani.

Nella prima bolla del 27 aprile 1509 Venezia era, ancora una volta, tiranno collettivo.

Scriveva il papa:<sup>29</sup> la potenza del dominio veneto era aumentata a tal punto da essere pericolosa; vestita la pelle del leone, aveva assunto non solo le sue abitudini e la sua crudeltà, ma anche quelle dei lupi. Il doge di Venezia, i consiglieri e altri presidenti del governo erano stati ammoniti di non usare violenza contro altri e soprattutto di non occupare terre altrui e della Chiesa. Ciò non ostante, erano stati sordi ai richiami del papa e avevano imitato la crudeltà del faraone. Avevano occupato Ferrara al tempo di Clemente V; dopo la morte di Alessandro VI avevano invaso e occupato Rimini, Faenza, Sarsina. Avevano accolto nelle loro terre alcuni dei Bentivoglio e dei loro complici che gli si erano ribellati, dopo che con molta fatica egli aveva liberato la sua città di Bologna dalla tirannide dei Bentivoglio. I veneziani punivano tutti coloro che per avere giustizia si rivolgevano alla sede apostolica, che era rifugio degli oppressi, come se fossero rei dei massimi crimini.

28 Dell'interdetto di Giulio II contro Bologna e del *consilium* di Giovanni Crotto ho scritto più volte. Unicamente per questo motivo mi limito, qui, a rinviare a quegli studi: ANGELA DE BENEDICTIS, Il diritto di resistere. Una città della prima età moderna tra accusa di ribellione e legittima difesa (Bologna, 1506), in: *Ordnung und Aufruhr im Mittelalter. Historische und juristische Studien zur*

*Rebellion*, hg. von MARIE THERES FÖGEN, Frankfurt am Main 1995, 43–80; ANGELA DE BENEDICTIS, Repubblica per contratto. Bologna: una città europea nello Stato della Chiesa, Bologna 1995, 161–164; ANGELA DE BENEDICTIS, Una guerra d'Italia, una resistenza di popolo. Bologna 1506, Bologna 2004, 101–122; ANGELA DE BENEDICTIS, *Widerstand ist statthaft: ein Rechtsproblem in den italieni-*

*schen Städten um die Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert. Quellen und Argumente*, in: *Das Interim 1548–1550. Herrschaftskrise und Glaubenskonflikt*, hg. von LUISE SCHORN-SCHÜTTE, Gütersloh 2005, 438–458.

29 CAPPELLETTI, *Storia della Repubblica di Venezia* (nt. 23) 331–350.

Scorticavano fino al sangue il clero, gli ecclesiastici, i luoghi pii con gravissime imposizioni, con decime e oneri. Per questo Giulio II confidava che tutti i principi cristiani potessero prendere le armi contro i perfidi nemici della Chiesa cattolica e della religione cristiana. Quei nemici avevano oppresso la Chiesa romana sia nelle cose temporali sia nelle cose spirituali. Con il consiglio e l'assenso dei fratelli cardinali il papa aveva deciso di prendere sia le armi spirituali sia le armi temporali. Le pene dovevano essere esemplari, tali da atterrire coloro che eventualmente pensassero di comportarsi come i veneti. »Et ut alii eorum exemplo perterriti similia non attentent, volumus et de simili consilio dicta auctoritate et potestatis plenitudine decernimus, quod Leonardus dux et alii sic moniti, excommunicati, interdicti, iteratis vicibus aggravati, anathematizzati, maledicti et privati, et in suo pessimo proposito non parendi hujusmodi monitionibus et mandatis nostris perseveraverint, ex tunc infames existant ...«<sup>30</sup> Per reprimere la disobbedienza dei veneti, con l'autorità e la *plena potestas* papale Giulio II concedeva indulgenza e remissione plenaria di tutti i peccati a coloro che per difendere la Chiesa e per reintegrarla nella sua autorità avrebbero combattuto in guerra i veneti.

Venezia rispondeva con l'appello il primo maggio 1509.<sup>31</sup> Il sommo pontefice aveva prestato continuamente aiuto e favori al re di Francia, turbatore dell'Italia e notorio nemico del dominio veneto; aveva mandato i suoi soldati a trucidare crudelmente i sudditi del dominio veneto e a distruggere i loro beni. Era andato contro ogni diritto divino e umano. Si era comportato in modo totalmente alieno ad un vero vicario di Cristo e non conveniente ad un pastore di pecore. Aveva dimenticato che Dio gli aveva ordinato di »nec ad dextram, nec ad sinistram declinare«. Se il re di Francia, nemico di Venezia, avesse invaso i luoghi del dominio veneto, depredando e commettendo omicidi, e di conseguenza stupri, sacrilegi, rapine, violenze; se tutto ciò fosse stato commesso per mandato del papa, lo stato universale della Chiesa ne sarebbe risultato perturbato e ne sarebbero conseguiti infiniti mali e peccati, con detrimento dell'anima dello stesso pontefice. »Iuste«, quindi, non bisognava obbedire al suo comando ingiusto; *de iure* non ne doveva conseguire alcun interdetto. E se l'interdetto fosse stato lanciato, sarebbe stato ingiusto.

Come in altri e precedenti casi, l'appello veniva fatto affiggere non solo a Venezia, ma, verso la metà del mese, anche a Roma.

30 CAPPELLETTI, Storia della Repubblica di Venezia (nt. 23) 341.

31 GIUSEPPE DELLA SANTA, Il vero testo dell'appellazione di Venezia dalla scomunica di Giulio II, in: Nuovo Archivio Veneto X (1900) t. XIX, II, 349-361: 335-361.

Giulio II replicava con la bolla del 1° luglio 1509.<sup>32</sup> Il doge Leonardo Loredan e il Consiglio generale e il comune di Venezia, tutti i patrizi e i cittadini del comune, insieme a tutti gli ufficiali avevano rifiutato indebitamente di osservare i paterni moniti e i salutarî comandi del papa. Avevano appellato al futuro concilio, come già avevano fatto i »perditionis filii« Giovanni Bentivoglio e i suoi figli, quando Giulio II aveva decretato che fossero espulsi dalla quella città della Chiesa – Bologna – che loro opprimevano tirannicamente. Dividevano l'unità della Chiesa ed erano scismatici; quindi dovevano subire le stesse pene imposte a Dathan e Abiron: dovevano essere dannati.

Dathan e Abiron: l'immagine della loro dannazione eterna, del loro sprofondare per sempre nelle viscere della terra per non dover comparire mai più, non era mai stata presentata come esemplare negli interdetti considerati finora, neppure in quello precedente dello stesso Giulio II contro Venezia. Lì Giuliano della Rovere aveva usato una parola forte, anche questa alquanto nuova rispetto al linguaggio dei precedenti interdetti: »perterriti«. Per distogliere chiunque dal seguire l'esempio dei veneziani, Giulio II voleva atterrire: così voleva ottenere il consenso alla sua politica. Nella bolla del 1° luglio la parola diventava immagine, l'immagine dei corpi e dei volti dei dannati Dathan e Abiron e delle loro famiglie. Sandro Botticelli aveva dipinto quei corpi e quei volti per il programma politico di Sisto IV – Francesco della Rovere, zio di Giulio II – Giuliano della Rovere. Quel programma Giulio II riprendeva esplicitamente non solo nella azione politica (dopo che Venezia era stata sconfitta ad Agnadello dall'esercito franco-svizzero, il papa poteva immaginare di annientare la repubblica), ma anche nella politica delle immagini.

È noto come sia la continuazione della Cappella Sistina ad opera di Michelangelo, sia il progetto iconografico realizzato da altri grandi artisti rinascimentali perseguissero il raccordo con le realizzazioni di Sisto IV.<sup>33</sup> L'»ancoraggio tematico« della volta di Michelangelo con gli affreschi quattrocenteschi era realizzato per mezzo di medaglioni: uno di questi, raffigurante la *Punizione di Eliodoro*, trovava »riscontro nell'altra scena, visibile al di sotto, ovvero quella dei tre ribelli a Mosé«.<sup>34</sup> Nello stesso periodo della realizzazione della volta michelangiolesca della Sistina, Raffaello Sanzio aveva iniziato la decorazione pittorica delle quattro stanze, poi dette di Raffaello, che costituivano parte dell'appartamento

32 CAPPELLETTI, Storia della Repubblica di Venezia (nt. 23) 354–356.

33 Di recente, M. CALVESI, Significati del ciclo quattrocentesco nella Sistina, in: Sisto IV, le arti a Roma nel primo Rinascimento: atti del Convegno internazionale di studi, a cura di FABIO BENZI, con la collaborazione di CLAUDIO CRESCENTINI; redazione e coordinamento a cura di MALENA B.

McGRATH, Roma 2000, 319–340.

34 CALVESI, Significati del ciclo quattrocentesco (nt. 34) 339–340.

situato al secondo piano del Palazzo Pontificio scelto da Giulio II come propria residenza. Tra il 1512 e il 1514 – dopo la conclusione della volta di Michelangelo nella Sistina – Raffaello dipingeva la stanza di Eliodoro, in cui doveva essere evidente la miracolosa protezione accordata da Dio alla Chiesa minacciata. Nell'affresco raffigurante la cacciata di Eliodoro dal tempio (2 Maccabei, 3, 21–28) si leggeva la protezione accordata da Dio al patrimonio della Chiesa. Eliodoro era stato inviato dal re di Siria Seleuco a impossessarsi del tesoro conservato nel tempio di Gerusalemme. Per impedirlo, su preghiera del gran sacerdote Onia Dio aveva inviato un cavaliere accompagnato da due giovani che avevano percosso e cacciato Eliodoro. Secondo una interpretazione proposta da alcuni storici, Giulio II aveva voluto rappresentare nella cacciata di Eliodoro dal tempio la cacciata dei tiranni Bentivoglio da Bologna.<sup>35</sup>

Nella bolla del 1° luglio 1509 contro Venezia, come peraltro anche in quella del 23 aprile, i veneziani erano condannati sia perché avevano seguito l'esempio dei Bentivoglio con l'appello al concilio,<sup>36</sup> sia perché avevano fornito loro aiuto dopo che il papa li aveva cacciati da Bologna. Appellando al concilio, bolognesi e veneziani avevano diviso l'unità della Chiesa ed erano scismatici: da qui il merito della pena della dannazione come Dathan e Abirom. Nella seconda bolla contro Venezia Giulio II aveva forse già prefigurato la punizione e la cacciata di Eliodoro dal tempio.

Venezia, pur se dannata da Giulio II, non fu però annientata. Poco dopo l'interdetto del 1° luglio riusciva a riprendere alcuni territori della Terraferma che aveva perduto in seguito alla sconfitta di Agnadello. Nell'autunno procedeva nel recupero. Il 15 febbraio 1510 Giulio toglieva l'interdetto da Venezia.

#### 4. *La verità di un osservatore d'eccezione*

Tirannide, ribellione, *bellum iustum*, *bellum iniustum* erano argomenti del linguaggio giuridico-politico rinascimentale così come lo erano stati di quello medievale. Appartenendo ad una tradizione sapienziale che era comune alle varie declinazioni ed espressioni del sapere medievale e rinascimentale,<sup>37</sup> quegli argomenti venivano usati da tutte le parti coinvolte direttamente in un conflitto.<sup>38</sup> Gli esempi che finora ho portato lo evidenziano in modo particolarmente chiaro. Ma gli stessi argomenti erano

35 Si tratta della versione papalina del conflitto per PETER BURKE, *Culture and society in Renaissance Italy 1420–1540*, London 1972, 165 (trad. it., *Cultura e società nell'Italia del Rinascimento*, Torino 1984, 211). PRODI, *Il sovrano pontefice* (nt. 28) 97, legge nell'affresco la cacciata del tiranno.

36 L'appello al futuro concilio era presente in tutte le difese dagli interdetti di Sisto IV e Giulio II e da quei pontefici condannati come atto di ribellione, dopo la bolla *Execrabilis* di Paolo II. Ad esso avrebbe poi fatto esplicito riferimento, come si vedrà *infra*, Paolo Sarpi. Sul problema dell'appello al concilio, cfr. HANS-JÜRGEN BECKER, *Die Appellation vom Papst an ein allgemeines Konzil*.

Historische Entwicklung und kanonistische Diskussion im späten Mittelalter und in der frühen Neuzeit, Köln, Wien 1988.

37 Su queste problematiche, cfr. DIEGO QUAGLIONI, *Civilis sapientia: Dottrine giuridiche e dottrine politiche fra medioevo ed età moderna*, Rimini 1989; DIEGO QUAGLIONI, *La giustizia nel Medioevo e nella prima età moderna*, Bologna 2004 (ed. orig. A une

déesse inconnue. La conception pré-moderne de la justice, Paris 2003); DIEGO QUAGLIONI, *La sovranità*, Roma, Bari 2004.

38 Si sta parlando, non a caso, di un «Rinascimento di conflitti», come recita il titolo del recente volume: *A Renaissance of conflicts: visions and revisions of law and society in Italy and Spain*, ed. by JOHN A. MARINO and THOMAS KUEHN, Toronto 2004.

utilizzati anche da chi osservava il conflitto e le parti in conflitto pur non essendo parte direttamente interessata al conflitto, e poteva quindi vedere a quale diverso grado di gravità portassero le conseguenze delle azioni dell'una e dell'altra parte in conflitto.

Gli interdetti di Giulio II contro Bologna e Venezia ebbero un osservatore e commentatore di eccezione: Erasmo da Rotterdam.

L'arguto dialogo *Julius exclusus e coelis*<sup>39</sup> veniva composto dopo la morte di Giulio II. In un linguaggio certamente diverso da quello giuridico dei *consilia* o delle appellazioni, il dialogo affrontava però le stesse questioni di fondo: *potestas* pontificia, tirannide, ribellione, guerra, trattandole con la capacità propria del paradosso di togliere il velo alla verità. A partire dalla caricatura di Giulio II che minacciava di scomunicare a pieno diritto persino Pietro.

*Giulio*: »Basta con le chiacchiere. Se non obbedisci immediatamente, scaglierò anche contro di te il fulmine della scomunica, con cui spesso ho atterrito i re più potenti, e persino intere nazioni. Vedi la bolla già pronta allo scopo?«

*Pietro*: »In nome del cielo, di quale dannato fulmine vieni a parlarmi, di quale tuono, quali bolle, di quali ampollosità? Da Cristo non abbiamo mai sentito nulla in proposito.«

*Giulio*: »Ne farai l'esperienza, se non obbedisci.«

*Pietro*: »Un tempo forse hai spaventato qualcuno con simili fandonie, ma in questo posto non hanno efficacia: qui devi attenerti alla verità. Questa rocca si espugna con le buone azioni, non con le maledizioni. Ma ascolta, mi minacci con il fulmine della scomunica? con quale diritto, dimmi?«

*Giulio*: »A pieno diritto, perché ormai hai perduto le tue prerogative, e non sei altro che un qualsiasi semplice prete; anzi, neanche un prete, dal momento che non puoi più consacrare alcunché.«

*Pietro*: »Perché sono morto, ritengo.«

*Giulio*: »È evidente.«

Il papa guerriero si gloriava di tutte le imprese che aveva compiuto »a pieno diritto«: dell'occupazione di Bologna nel 1506; dell'interdetto contro Venezia del 1509; della guerra di Ferrara del 1510; della sua risposta al Concilio gallicano di Pisa del 1511-12 con il Concilio Laterano VI del 1512.<sup>40</sup>

Pietro cercava di capire per quali motivi il papa avesse usato »a pieno diritto« le armi spirituali contro Bologna e contro Venezia. Voleva sapere se bolognesi e veneziani avessero meritato scomunica e interdetto.

Parlava di Bologna, innanzitutto.

39 ERASMO DA ROTTERDAM, Papa Giulio scacciato dai cieli, a cura di P. CASCANO, Lecce 1998 (su Bologna 82-83; su Venezia 83-84). Si tratta di un capo d'opera di quel rinascimento anticlericale su cui, di recente, O. NICCOLI, Rinascimento anticlericale: infamia, propaganda e satira in Italia tra Quattro e Cinquecento, Roma-Bari 2005 (su Giulio II, soprattutto 79-91). Una edizione critica del

dialogo erasmiano è in preparazione a cura di Silvana Seidel Menchi.

40 ERASMO DA ROTTERDAM, Papa Giulio scacciato dai cieli (nt. 40) 71-73.

*Pietro:* »Proseguiamo; cosa mi dici di Bologna? Si era forse allontanata dalla vera fede, cosicché doveva essere restituita alla sede di Roma?»

*Giulio:* »Ma guarda che idea! no, non si trattava di questo.«

*Pietro:* »Forse la repubblica andava in rovina sotto il cattivo governo del Bentivoglio?»

*Giulio:* »Al contrario, era floridissima, e la città era stata ingrandita e arricchita di molti edifici, e proprio per questo aspiravo più intensamente al suo possesso.«

*Pietro:* »Capisco; allora aveva usurpato il potere?»

*Giulio:* »Nemmeno questo; governava in base a un trattato.«

*Pietro:* »Dunque i cittadini non lo accettavano come loro signore?»

*Giulio:* »Al contrario; lo difendevano con i denti, mentre io ero avversato dalla maggioranza.«

*Pietro:* »Quale fu dunque il motivo?»

*Giulio:* »Eccolo: perché amministrava in modo tale che della immensa somma di denaro prelevata ai cittadini solo poche migliaia di ducati confluivano nelle nostre casse. Inoltre la sua deposizione giovava a ciò che a quel tempo macchinavo. Pertanto, con l'aiuto incondizionato dei Francesi e avendo atterrito alcuni con la minaccia della scomunica, sconfissi Bentivoglio e misi a capo della città cardinali e vescovi, in modo che tutti gli emolumenti andassero a vantaggio della Chiesa di Roma.«<sup>41</sup>

Il denaro nelle casse della Chiesa di Roma. Nel medaglione di Michelangelo e nel dipinto di Raffaello, come in 2 Maccabei, 3, 21–28, Eliodoro veniva cacciato dal tempio di Gerusalemme perché aveva cercato di impossessarsi del tesoro. Il Giulio II di Erasmo diceva apertamente di aver cacciato da Bologna Giovanni II Bentivoglio in quanto non aveva fatto entrare abbastanza denaro nelle casse di Roma. Usata la scomunica per atterrire Bentivoglio e amici, e dopo averlo sconfitto, aveva ottenuto che tutto il danaro andasse nelle casse di Roma. La costruzione di Bentivoglio tiranno serviva per il patrimonio della Chiesa di Roma.

Anche nel caso di Venezia su denari e patrimonio si fondava la vera ragione della sua ›incriminazione‹.

*Pietro:* »... E i Veneti che crimine avevano commesso?»

*Giulio:* »In primo luogo grecheggiano, mi reputavano più o meno uno zimbello, e mi rovesciavano addosso insulti di ogni sorta.«

*Pietro:* »Veri o falsi?»

*Giulio:* »Che importa? È un sacrilegio anche soltanto mormorare sul Pontefice romano, se non per lodarlo. Inoltre conferivano benefici ecclesiastici a proprio

<sup>41</sup> ERASMO DA ROTTERDAM, Papa Giulio scacciato dai cieli (nt. 40) 81–83.

arbitrio; non permettevano che i processi fossero trasferiti dinanzi alla mia giurisdizione; non compravano dispense. Sono forse necessari ulteriori argomenti? Causavano alla Sede Romana un danno intollerabile, anche perché occupavano una parte considerevole del tuo Patrimonio.»

*Pietro:* »Del mio patrimonio? In nome del cielo, di che patrimonio parli a me che nudo, abbandonati i beni terreni, ho seguito Cristo nudo?«

*Giulio:* »Alcune cittadelle di proprietà della Sede Romana: così i santissimi Padri hanno voluto denominare quella parte dei loro possedimenti.«

*Pietro:* »In verità, provvedete assai bene ai vostri interessi a mio disonore. E chiami questo un intollerabile danno?«

*Giulio:* »Perché no?«

*Pietro:* »Ma i costumi si erano corrotti, era venuto meno il sentimento religioso?«

*Giulio:* »Via, dici sciocchezze. Il fatto è che ci facevano perdere migliaia e migliaia di ducati, quanti sono sufficienti a mantenere una legione di soldati.«

*Pietro:* »Certamente per un usuraio il danno è grave.«<sup>42</sup>

Il delirio di onnipotenza era tale, nel Giulio erasmiano, da cercare di convincere Pietro della validità dei suoi titoli per entrare in cielo. A questo scopo gli esibiva tutta la magnificenza del suo vivere e delle sue azioni, e lo sollecitava ad un giudizio di ammirazione e di approvazione. Ma riceveva in risposta tutt'altro: per Pietro/Erasmus le azioni di Giulio II dimostravano che il papa era un tiranno.

*Giulio:* »... se, dico, avessi udito e visto tutto questo, che cosa diresti?«

*Pietro:* »Direi di aver visto un tiranno arcimondano, nemico di Cristo, rovina per la Chiesa.«<sup>43</sup>

## 5. Venezia 1606

Nel 1606 papa Paolo V, come è noto, usava ancora scomunicare e interdetto contro Venezia.<sup>44</sup>

Paolo Sarpi dell'ordine dei Servi di Maria, teologo, filosofo, fu chiamato a difendere la Repubblica come consultore *in jure*. Non si trattò solo di uno o di qualche consulto. La questione del conflitto tra il papato post-tridentino e Venezia assunse fin da subito una dimensione internazionale. L'impegno di Sarpi produsse un enorme *corpus* di scritture: consulti, innanzitutto, che servivano al quotidiano evolversi della situazione, scritti non in latino ma in volgare; ma anche, poi, una riflessione complessiva e

42 ERASMO DA ROTTERDAM, Papa Giulio scacciato dai cieli (nt. 40) 83-84.

43 ERASMO DA ROTTERDAM, Papa Giulio scacciato dai cieli (nt. 40) 129. Queste battute del dialogo erasmiano su Bologna e Venezia sono già state riportate in: DE BENEDICTIS, Una guerra d'Italia (nt. 29) 161-164.

44 Un «classico» della storiografia rinascimentista è il lavoro di WIL-

LIAM J. BOUWSMA, Venice and the defense of republican liberty. Renaissance values in the age of the Counter Reformation, Berkeley 1968 (trad. it., Venezia e la difesa della libertà repubblicana. I valori del Rinascimento nell'età della Controriforma, Bologna 1977).

generale sull'uso dell'interdetto da parte del papato, nella duplice forma di trattato (in una versione in latino e una in volgare) e di storia della vicenda di quell'interdetto in particolare (in volgare). Alla sua scrittura, forgiata dalla commistione di diversi saperi, è stato da tempo riconosciuto un alto valore letterario. Dotato di asciuttezza stilistica e logica persuasiva, Sarpi scettico e galileiano riusciva nelle scritture per l'interdetto – come in altri suoi scritti<sup>45</sup> – »a vedere con ›gli occhi della mente‹ la verità oltre la scorza fenomenica«. <sup>46</sup> Richiamava ripetutamente, in più occasioni, »alla correlazione tra le parole e le cose«. <sup>47</sup> In questo senso, per mostrare la naturale illusione di valori giudicati definitivi ed assoluti<sup>48</sup> – come quelli espressi dal papa nell'interdetto – doveva usare gli esempi della storia.

Nel consulto *Trattato sopra la forza e validità della scomunica giusta ed ingiusta; e sopra li remedii de iure e de facto da usare contro le censure ingiuste*<sup>49</sup> Sarpi analizzava i rimedi umani che poteva usare un principe (come Venezia era) contro il quale fosse stata fulminata la scomunica e minacciato l'interdetto, nel caso che quello stesso principe riconoscesse come ingiusti e quindi di nessun valore scomunica e interdetto. Nel passato – scriveva Sarpi – i dottori avevano proposto a difesa dell'abuso del potere papale due rimedi, che erano stati usati in diverse occasioni da ecclesiastici e secolari, principi e privati. Il primo rimedio di ragione (*de iure*) era l'appello al concilio: lo aveva usato, tra gli altri, Firenze contro Sisto IV, Giovanni Bentivoglio contro Giulio II. Il rimedio *de facto*, anch'esso già usato, era più attuale da quando il rimedio *de iure* aveva perso la sua forza. Era un rimedio senza dubbio ottimo e sufficiente. »Questo è: conoscendo che le censure del pontefice sono e saranno ingiuste e nulle appresso Dio e appresso la chiesa, non le ricevere, non le ubidire, ed impedire la pubblicazione e la esecuzione. Questo rimedio è *de iure naturali*, che chi ingiustamente è assalito possi *vim vi repellere*. Concede Dio e la natura che quando l'avversario contro ragione usa la forza, la ragione nostra sii sostenuta colla forza. Non nelle sole armi sta la forza, ma nelle parole ancora: per il che Baldo consiglia che quando il papa abusi la somma potestà, se li faccia resistenza e di parole e di fatti, anzi di fatti assai molesti, che nomina in qualche luoco.«<sup>50</sup> La questione era stata trattata anche dai teologi. Tra i moderni, tre molto autorevoli avevano dimostrato che non solo il principe si poteva opporre ai tentativi dei pontefici contro la loro *potestas*, ma anche

45 Per le quali rinvio solo, qui, a PAOLO SARPI, Opere, a cura di GAETANO e LUISA COZZI, Milano, Napoli 1969, e alla lettura critica degli stessi curatori. Entrambi, come è noto, sono stati raffinatissimi commentatori di Paolo Sarpi.

46 VALERIO VIANELLO, La scrittura del rovesciamento e la metamorfosi del genere: Paolo Sarpi tra retorica e storiografia, Fasano 2005, 97.

47 VIANELLO, La scrittura del rovesciamento (nt. 47) 72.

48 VIANELLO, La scrittura del rovesciamento (nt. 47) 20.

49 Si tratta del Consulto 2 nell'edizione critica di Corrado Pin: PAOLO SARPI, Consulti, a cura di CORRADO PIN, Pisa 2001, 216–247.

50 SARPI, Consulti (nt. 50) 241–242.

che la *potestas* temporale poteva essere bene usata nelle cause ecclesiastiche. Tommaso Caetani, Domingo de Soto, Francisco de Vitoria sostenevano infatti che anche il papa poteva governare tirannicamente. In tal caso gli si poteva resistere senza essere ribelli.<sup>51</sup> »Ma – continuava Sarpi – perché li esempi muovano più che le ragioni, ridurrò in memoria che nella controversia con Sisto IV, con tutto che si fosse interposta appellazione, fu anco usato il rimedio dell'opporli *de facto*«:<sup>52</sup> cioè non si ubbidì, si fece resistenza.

Nel *Trattato dell'Interdetto*, pubblicato a Venezia nello stesso anno 1606,<sup>53</sup> Sarpi non usava più esempi, ma formulava proposizioni.

»Proposizione XII. Il cristiano non debbe prestar obbedienza al comandamento che gli viene fatto (se bene fosse dal sommo pontefice), se prima non averà esaminato il comandamento quanto la materia ricerca, se è conveniente e legittimo e obbligatorio; e quello che senza alcun esame del precetto fattogli ubbidisce alla cieca, pecca ...«<sup>54</sup>

»Proposizione XV. Quando il pontefice, per fare ubbidire li comandamenti suoi ingiusti e nulli (o perché eccedino l'autorità datagli da Cristo, o perché siano contro la legge divina), fulmina sentenza o censura di scomunica o d'interdetto, quella contiene errore intollerabile, ed è ingiusta e nulla; e non si debbe ricevere né ubbidire né stimare, salva la riverenza debita alla sedia apostolica. ... Ancora il giudizio ingiusto non è giudizio, come San Tommaso dice. Né la sentenza ingiusta per difetto della causa è sentenza, come il Gaetano afferma in quel luogo. Né la scomunica ingiusta è scomunica, come Adriano afferma, e il Gaetano e Soto. E se è ingiusta solo nel foro della coscienza, non è sentenza in quel foro; ma se è ingiusta anco nel foro esteriore, non è né sentenza né scomunica meno in esso foro esteriore; e si conferma per san Tommaso. La sentenza è una legge particolare, ma la legge ingiusta non è legge, anzi tirannide. Adunque la sentenza ingiusta non è sentenza.«<sup>55</sup>

»Proposizione XVI. La sentenza iniqua e nulla (eziandio del sommo pontefice) è un abuso della potestà, e per tanto una violenza, alla quale è lecito e necessario, a chi non ha principe superiore che lo difenda, opporsi con tutte le forze che Dio ha concesso, castigando li esecutori, salva sempre la riverenza alla sede apostolica. ... Ma che l'iniqua sentenza sia una violenza, è bene espresso al ventesimo dell'*Ecclesiastico*: *Qui facit per vim iudicium iniquum* E Isaia: *Vae qui condunt leges iniquas, et scribentes / iniustitias scripserunt, ut opprimerent in iudicio pauperes, et vim facerent causae humilium populi mei.*«<sup>56</sup>

Citando testualmente, qualche riga dopo, una delle sue autorità, Jean Gerson del *De unitate ecclesiastica*, Sarpi usava il latino, la lingua del diritto, che rendeva con maggior forza ed evidenza il da farsi nei confronti di una sentenza iniqua, cioè ritorcerla contro

51 SARPI, *Consulti* (nt. 50) 242–245.

52 SARPI, *Consulti* (nt. 50) 245.

53 PAOLO SARPI, *Trattato dell'Interdetto della Santità di Papa Paulo V* nel quale si dimostra che egli non è legittimamente pubblicato, e che per molte ragioni non sono obbligati gli Ecclesiastici all'esecuzione di esso, né possono senza peccato osservarlo. Composto dalli sottoscritti teologi Pietr'Antonio archidiacono e vicario general di

Venezia. F. Paulo dell'ordine de' Servi, teol. della ser. rep. di Venezia. F. Bernardo Giordano minore osservante, teologo. F. Michel'Agnolo minore osservante teologo. F. Marc'Antonio Capello minor conventuale, teologo. F. Camillo agustiniano, teologo. F. Fulgenzio dell'ordine de' Servi, teologo, in: PAOLO SARPI, *Istoria dell'Interdetto e altri scritti editi e*

inediti, III, a cura di GIOVANNI GAMBARIN, Bari 1940, 1–41.

54 SARPI, *Trattato dell'Interdetto della Santità di Papa Paulo V* (nt. 54) 21.

55 SARPI, *Trattato dell'Interdetto della Santità di Papa Paulo V* (nt. 54) 28–29.

56 SARPI, *Trattato dell'Interdetto della Santità di Papa Paulo V* (nt. 54) 31–32. I riferimenti veterotestamentari sono a Eccl., XX, 3 e Is., X, 1–2.

il giudice che la aveva emessa: »præmissas sententias suas qualescunque non timere, nec timendas asserere, sed lacerare eas, & in caput suum retorquere«. E ancora seguiva Jean Gerson nell'identificare sentenza iniqua e violenza: »lex enim naturalis dicitur, ut possit vis vi repelli: constat autem quod tales excommunicationes non debent dici jus, sed vis, & violentia, contra quam habet fas liber vel homo, vel animus se tueri.«<sup>57</sup> La scomunica era legge ingiusta, era tirannide. Non era, quindi, diritto; ma forza e violenza.

## 6. La violenza della legge

*Vim vi repellere* era rimedio *de facto*, di diritto naturale.<sup>58</sup>

Richiamandosi a quel principio di diritto naturale, che consentiva ad ognuno di difendersi, Lorenzo il Magnifico e i fiorentini si erano lecitamente difesi dalla ingiusta sentenza con la quale Sisto IV aveva irrogato loro le pene per tiranni e ribelli. Avevano replicato con la verità trovata nel diritto naturale alla verità del diritto detto dal legislatore in quel caso. Lo aveva scritto, tra gli altri, Girolamo Torti: per quanto i principi non fossero tenuti ad osservare le *solemnitates legum*, pur tuttavia non potevano trascurare la *observantia iuris* in base alla *naturalis aequitas*. Alla sentenza dello stesso Sisto IV contro Venezia i giuristi difensori della Repubblica avevano risposto che la sentenza di scomunica e di interdetto era nulla. Alle scomuniche e interdetti di Giulio II i bolognesi nel 1506 e i veneziani nel 1509 avevano risposto che non bisognava ubbidire al comando ingiusto del papa. Le argomentazioni potevano insistere su questioni diverse (il papa non può trascurare la *observantia iuris*; la sentenza è nulla; non bisogna obbedire ad un comando ingiusto),<sup>59</sup> ma il minimo comun denominatore delle risposte era questo: marcare il dissenso con le leggi e le sentenze del papa tramite il diritto.

Anche nella vicenda dell'interdetto di Paolo V contro Venezia, e nella »guerra, fatta con scritture ... trattata da ambo le parti con ardore assai grande«<sup>60</sup> che ne era derivata, l'una parte non aveva mai cercato il consenso dell'altra. Il dissenso era stato protagonista. Ognuna delle due parti (come anche dei rispettivi sostegni dentro e fuori gli stati italiani) aveva voluto marcare la differenza.<sup>61</sup> La risposta di Paolo Sarpi per i veneziani alla emanazione e diffusione dell'interdetto da parte del papa aveva prodotto il »rovesciamento della scrittura« del papa. Ma Sarpi, perfettamente a conoscenza

LUHMANN, What Is Communication?, in: Theories of distinction: redescribing the descriptions of modernity, edited and introduced by WILLIAM RASCH, Stanford (Ca.) 2002, 155-168: »Often, it is more or less implicitly supposed that communication aims at consensus, that it seeks agreement. The theory of the rationality of communicative action developed by Habermas is built upon these

premises. One can also communicate in order to mark dissent, one can desire to argue; and there is no compelling reason to hold the search for consensus to be more rational than the search for dissent. That depends entirely on themes and partners. Communication is obvious impossible without any consensus, but it is also impossible without any dissent« (162).

57 SARPI, Trattato dell'Interdetto della Santità di Papa Paulo V (nt. 54).

58 Per una recente analisi del problema nella letteratura giuridica cinque-secentesca, MERIO SCATTOLA, Models in History of Natural Law, in: Ius Commune 28 (2001) 91-159.

59 Ma tutte queste argomentazioni erano di fatto contemporaneamente presenti in quasi tutte le difese dei diversi giuristi.

60 PAOLO SARPI, Istoria particolare delle cose passate tra 'l Sommo Pontefice Paolo V e la Serenissima Repubblica di Venezia gli anni MDCV, MDCVI, MDVII divisa in sette libri, in: Istoria dell'Interdetto e altri scritti editi e inediti, a cura di D. BUSNELLI e GIOVANNI GAMBARIN, Bari 1940, I, 102. La guerra di scritture intorno all'interdetto di Paolo V è a mio parere totalmente inscrivibile nella letteratura analizzata recentemente da MERIO SCATTOLA, Krieg des Wissens - Wissen des Krieges. Konflikt, Erfahrung und System der literarischen Gattungen am Beginn der Frühen Neuzeit, Padova 2006.

61 Si può quindi parlare, a mio parere, di »comunicazione« sia per questo sia per gli altri casi considerati, in riferimento a NIKLAS

degli interdetti e delle difese precedenti, era andato oltre i giuristi prima di lui impegnati contro gli interdetti. Era andato con »gli occhi della mente« al cuore (alla verità) del problema, al di là dei singoli e diversi casi. Sarpi aveva visto e denunciato che la legge/sentenza di Paolo V non era diritto, ma violenza. Lo avevano visto anche i difensori delle parti colpite dagli interdetti degli altri pontefici, anche se non lo avevano scritto con la stessa asciuttezza ed efficacia.

La critica della violenza della legge, prima del moderno, apparteneva normalmente al discorso del diritto.<sup>62</sup>

### Angela De Benedictis



62 È una prima iniziale riflessione che sorge in chi scrive nel confronto tra i testi considerati e le note riflessioni sul moderno di WALTER BENJAMIN, *Zur Kritik der Gewalt* und andere Aufsätze. Mit einem Nachwort versehen von HERBERT MARCUSE, Frankfurt am Main 1965 e di JACQUES DERRIDA, *Force de loi: Le »Fondement mystique de l'autorité«*, Paris 1994. Suggestioni in questo senso

sono suscitate anche da altre letture: ROBERT M. COVER, *Violence and the Word*, in: ROBERT M. COVER, *Narrative, Violence and the Law. The Essays of Robert Cover*, edited by MARTHA MINOW, MICHAEL RYAN and AUSTIN SARAT, Ann Arbor 1992, 203–238; MARIE THERES FÖGEN, *Storie di diritto romano. Origine ed evoluzione di un sistema sociale*, trad. it., Bologna 2005, 93–99 (ed. orig.

*Römische Rechtsgeschichten. Über Ursprung und Evolution eines sozialen Systems*, Göttingen 2002).